

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Marcello Dieli  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
Assessorato Regionale della Salute



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f.**

N. 1362 del 10 GIU. 2022

**DIREZIONE: affari generali** .....

**OGGETTO:** esecuzione della sentenza n.2029/2021 depositata il 20/10/2021 della la Corte di Appello di Catania- pagamento a titolo di spese giudiziali in favore di SIEME S.r.l. .

L'estensore

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della Struttura

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 08 GIU. 2022

Autorizzazione di Budget

n. 13 sub 7 anno 2022

Autorizzazione con Fondi Vincolati

n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Autorizzazione sul Piano degli Investimenti

n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Autorizzazione su Fondi rischi/oneri

n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Altro \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

☐ Non comporta impegno di spesa

**VISTO CONTABILE**

**NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità**

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero

Il 10 GIU. 2022, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Raffaele Elia, nella qualità di Direttore Generale f.f. in applicazione del comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs 502/92, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:



## IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l’Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

PREMESSO che in data 21.06.04, Intesa Mediofactoring S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, notificava all’Azienda USL 7 ricorso e pedissequo Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento di complessive euro 399.122,58, asseritamente dovute per il mancato pagamento della fattura n. 92 del 06 agosto 2003 relativa ai lavori di completamento del II° padiglione dell’Ospedale Maggiore di Modica, fattura in realtà pagata alla Casal, impresa cedente del credito vantato dalla Intesa Mediofactoring quale società cessionaria;

VISTA la deliberazione n. 2466 del 2.7.04 a mezzo della quale l’Azienda USL 7 disponeva di proporre opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso detto decreto ingiuntivo, conferendo all’uopo incarico professionale all’Avv. Giambattista Schininà;

VISTA la sentenza n. 5471 del Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, depositata il 12.5.05 che in accoglimento della opposizione proposta dall’Azienda, dichiarava la propria incompetenza territoriale e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese della ricorrente;

VISTO l’atto di riassunzione del predetto giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa notificato dalla S.p.a. Intesa Mediofactoring il 30.6.05 al procuratore dell’Azienda avv. Giambattista Schininà;

VISTA la costituzione in giudizio dell’Azienda USL 7 che, a mezzo dell’Avv. Giambattista Schininà, ha ribadito le difese già avanzate innanzi il Tribunale di Milano chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della Banca Intesa S.p.a., della Modica S.c.a.r.l., del Fallimento CASAL S.pa. e della SIEME S.r.l. ;

VISTA la sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa, Sezione civile monocratica, deposita il 29.11.2008 a mezzo della quale il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dalla S.p.a. Intesa-Mediofactoring, condannava l’Azienda USL 7 al pagamento di Euro 399.122,58 in favore della ricorrente, con gli interessi dal 5.2.2004, oltre alle spese giudiziali, rigettando ogni eccezione e/o richiesta dell’Azienda;

PRESTO ATTO che la AUSL 7 disponeva di proporre appello avverso detta decisione procedendo all’uopo alla nomina di un legale di fiducia individuato nella stessa persona dell’Avvocato Giambattista Schininà, per continuità di difesa;

PRESO ATTO che la Corte di Appello adita, con ordinanza del 28.7.09 sospendeva la esecutività della predetta sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa con la seguente motivazione “ritenuti sussistenti i gravi motivi richiesti dalla legge e ciò alla stregua dei motivi di appello formulati dall’ente pubblico, sommariamente delibati, nonché in relazione al notevole importo della sorte capitale (già peraltro una prima volta corrisposta alla società cedente il credito, poi dichiarata fallita)”;

PRESO ATTO , altresì, che la eccezione di nullità di detta ordinanza sollevata da Controparte è stata rigetta dalla Corte di Appello di Catania con successiva ordinanza del 15/21.10.2010;

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253 del 20.07.2015 con la quale la Corte di Appello di Catania così decideva: “la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 721/2009 RG nella contumacia delle parti indicate in parte motiva così statuisce: rigetta l’appello, compensa tra la AUSL 7 (oggi ASP) e il Fallimento Casa S.p.a. le spese di lite; condanna l’appellante ASP al pagamento delle spese di lite in favore della Mediofactoring s.p.a. e di Intesa S. Paolo s.p.a.”

PRESO ATTO che l’Azienda, non condividendo detta decisione, riteneva di proporre ricorso per Cassazione, giusta con delibera n.° 1559 del 29.7.2015, confermando l’incarico professionale all’Avv. Giambattista Schininà, e proponeva altresì contestuale richiesta di revocazione della decisione alla stessa Corte di Appello;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, n. 9801/2018 depositata il 20.4.2018 con la quale la Suprema Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall’Azienda sul mancato esame della eccezione di competenza arbitrale, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253/2015, annullandola e rinviando alla stessa Corte di Appello in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

VISTO l’atto di riassunzione notificato in data 12.7.2018 dal Mediocredito Italiano (già Mediofactor s.p.a.) che, anticipando l’Azienda, ha provveduto alla riassunzione del predetto giudizio innanzi la Corte di Appello di Catania

VISTA la delibera n. 1828 del 17.8.2018 a mezzo della quale l’ASP disponeva di costituirsi e resistere nel predetto giudizio di riassunzione confermando l’incarico all’Avv. Giambattista Schininà;

VISTA la sentenza n.2029/2021 depositata il 20/10/2021 a mezzo della quale la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9801/2018 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello n. 1253/2015 così statuisce : rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 898/2008; condanna l’Azienda al pagamento delle spese dei giudizi di appello e Cassazione in favore di Mediocredito Italiano s.p.a. , di Intesa S. Paolo s.p.a. e della SIEME s.r.l. ;

VISTA la nota del 5.11.2021 dell’Avv. Schininà che rileva come la sentenza si presti a sua volta ad a ricorso per Cassazione, sussistendo diversi aspetti di censura ;

VISTA la delibera n. 2711 del 10.12.2021 a mezzo della quale è stato disposto di procedere al ricorso per Cassazione avverso detta sentenza n. 2029/2018 della Corte di Appello di Catania, confermando l’incarico professionale conferito all’Avv. Giambattista Schininà per continuità di difesa;

Vista la delibera n. 344 del 9.2.2022 a mezzo della quale si è proceduto al pagamento delle spese processuali dovute a Intesa S. Paolo S.p.a. in

virtù delle decisioni sopra richiamate fatto salvo l’esito del giudizio di Cassazione ;

Vista la delibera n. 699 del 18.3.2022 a mezzo della quale si è proceduto al pagamento delle spese processuali dovute a Mediocredito Italiano S.p.a. in virtù delle decisioni sopra richiamate fatto salvo l’esito del giudizio di Cassazione ;

VISTA la comunicazione via mail del 25.5.2022 dell’Avv. Luca Guerra che richiede il pagamento delle spese giudiziali per la SIEME s.r.l. ;

CONSIDERATO che, in conformità alle vigenti disposizioni, occorre procedere al pagamento delle somme suddette a carico dell’ASP fatto salvo esito del giudizio di Cassazione ;

RITENUTO che l’Azienda deve provvedere al pagamento delle spese liquidate in grado di appello (pari ad Euro 19.785,76) , delle spese per il giudizio di Cassazione (Euro 14.970,56) e delle spese per il giudizio di rinvio (Euro 10.213,84) per totali Euro 44.943,16 e che detta liquidazione deve avvenire senza IVA (detraendo pertanto l’importo complessivo di Euro 8.109,44) stante che la SIEME s.r.l. ha dichiarato di potere procedere al recupero dell’IVA e pertanto procederà al versamento della stessa al proprio difensore per poi recuperarla in sede di dichiarazione periodica ed annuale come da documentazione in atti ;

RITENUTO che la somma complessiva da liquidare in favore di SIEME s.r.l. è perciò pari ad Euro 36.860,72 con salvezza di ogni diritto in esito alla definizione del complesso contenzioso tuttora pendente tra le parti e in particolare del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2029/2021 della Corte di Appello di Catania ;

Ritenuto che in virtù ed esecuzione della sentenza n.2029/2021 depositata il 20/10/2021 della Corte di Appello di Catania, occorre procedere al pagamento a titolo di spese giudiziali in favore di SIEME S.r.l. ;

Dato atto che il Dirigente dell’U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

**DELIBERA**

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

In virtù ed esecuzione della sentenza n.2029/2021 depositata il 20/10/2021 della la Corte di Appello di Catania, procedere al pagamento a titolo di spese giudiziali in favore di SIEME s.r.l. dell’importo di Euro 36.860,72;

Gravare detto importo sul conto di costo 509030201”liti, arbitrati,oneri legali, spese legali avvocati esterni controparti”;

Formulare la più ampia ed espressa riserva di recupero della suddetta somma in esito al contenzioso tuttora pendente tra le parti in relazione al ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza n. 2029/2021;

Disporre la immediata esecutività del presente atto al fine di evitare aggravii di spesa per l’ASP.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. Salvatore Torrisi**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

***nella qualità di Direttore Generale f.f.***

**Dott. Raffaele Elia**

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**Dott. Emanuele Marcello Dieli**